



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

**Approvato con Delibera C.C. n. 34 del 30/06/2021**

## Indice generale

Art. 1.....	3
Finalità dell'accertamento con adesione.....	3
Art. 2.....	3
Ambito di applicazione.....	3
Art. 3.....	3
Attivazione del procedimento.....	3
Art. 4.....	3
Procedimento ad iniziativa d'Ufficio.....	3
Art. 5.....	4
Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	4
Art. 6.....	4
Invito a comparire per definire l'accertamento.....	4
Art. 7.....	4
Atto di accertamento con adesione.....	4
Art. 8.....	5
Perfezionamento della definizione.....	5
Art. 9.....	5
Conseguenze della definizione.....	5
Art. 10.....	5
Riduzione della sanzione.....	5
Art. 11.....	5
Decorrenza e validità.....	5

## **Art. 1**

### ***Finalità dell'accertamento con adesione***

1. Al fine di migliorare il rapporto con i propri contribuenti e per prevenire od estinguere procedimenti contenziosi in atto in materia di tributi, il Comune si avvale, per la definizione consensuale degli atti di imposizione, dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Resta fermo il possibile ricorso all'autotutela per la rimozione, anche parziale, degli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## **Art. 2**

### ***Ambito di applicazione***

1. L'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione è ammessa nei casi di atti di rettifica e di accertamento d'ufficio qualora la determinazione della base imponibile del tributo sia definita attraverso procedimenti di stima e/o valutazione; è altresì ammessa quando riguardi la determinazione presuntiva del momento di decorrenza dell'obbligazione tributaria a carico del soggetto passivo.
2. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, l'atto di rettifica o di accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati purchè quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria. E' fatto salvo il diritto di ciascuno dei coobbligati di impugnare l'avviso di accertamento, in tal modo determinando l'automatica rinuncia all'istanza di adesione.

## **Art. 3**

### ***Attivazione del procedimento***

1. Il procedimento può essere attivato sia su iniziativa del Settore Tributi sia su istanza del contribuente e ciò subordinatamente all'avvenuta notifica dell'atto di imposizione.

## **Art. 4**

### ***Procedimento ad iniziativa d'Ufficio***

1. Il Settore Tributi del Comune, prima della notifica dell'atto di imposizione, può invitare il contribuente a comparire per l'eventuale definizione delle obbligazioni tributarie mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'invito di cui sopra, da spedirsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oltre ad avere carattere informativo della possibilità di aderire, dovrà contenere:
  - a) i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
  - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - c) l'indicazione, anche sintetica purché chiara e completa, degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Settore Tributi.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito del Settore Tributi del Comune, non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiedere l'applicazione dell'istituto dopo la notifica dell'atto di imposizione.

## **Art. 5**

### ***Procedimento ad iniziativa del contribuente***

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un atto di accertamento o di rettifica – anche non preceduto dall’invito di cui all’art. 4 del presente regolamento – può attivare, anteriormente alla eventuale impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, il procedimento di definizione mediante la presentazione di un’istanza (in carta libera) di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L’istanza di cui sopra potrà essere inviata al Comune mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata al Settore Tributi o al Servizio Protocollo della Segreteria Generale in duplice copia di cui una – timbrata per ricevuta – sarà ritenuta da chi la presenta. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, il Settore Tributi, anche telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire.
3. Il termine per l’impugnazione dell’avviso è sospeso per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente o dalla data di spedizione se presentata a mezzo del servizio postale. Tuttavia l’impugnazione dell’atto impositivo comporta automatica rinuncia all’istanza.

## **Art. 6**

### ***Invito a comparire per definire l’accertamento***

1. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dal Settore Tributi, fatta salva motivata richiesta scritta di differimento – non superiore a trenta giorni – della data fissata nell’invito. Tale richiesta di differimento deve pervenire al Settore Tributi del Comune almeno sette giorni prima della data fissata per la comparizione; dell’eventuale accoglimento o rigetto della richiesta deve essere data comunicazione al contribuente, anche via telematica, entro il secondo giorno dal ricevimento della richiesta di differimento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato nell’invito, o in quello successivamente determinato a seguito dell’accoglimento della richiesta di differimento, comporta la rinuncia da parte del medesimo alla definizione dell’atto di imposizione mediante l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione.
3. La formulazione dell’invito non comporta alcun obbligo di definizione dell’accertamento da parte del Settore Tributi che dovrà valutare, caso per caso, l’idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l’accertamento effettuato.

## **Art. 7**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. Qualora l’atto di imposizione venga definito con il contribuente, il funzionario responsabile del tributo redige in duplice copia l’atto di accertamento con adesione.
2. Qualora soggetto passivo dell’obbligazione sia una persona giuridica o l’esercente a titolo individuale di attività d’impresa, la definizione del procedimento può avvenire anche a mezzo di un suo procuratore generale o speciale. Copia della procura deve essere acquisita agli atti dell’ufficio. Se il soggetto passivo è una persona fisica questa può farsi rappresentare dal coniuge o da parenti e affini entro il quarto grado che autocertificano la propria qualità e rappresentanza.
3. L’atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal contribuente, o suo rappresentante, e dal funzionario responsabile del tributo.
4. Nella proposta di definizione vanno indicati:
  - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
  - b) la motivazione della definizione;
  - c) le somme dovute compresi sanzioni e interessi.

## **Art. 8**

### ***Perfezionamento della definizione***

1. La definizione si perfeziona con il versamento, con le modalità indicate nell'atto di adesione, delle somme ivi indicate, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
2. Entro 10 giorni dalla data del versamento il contribuente deve far pervenire al Settore Tributi copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, sulla base di comprovate eccezionali difficoltà finanziarie, il pagamento in forma rateale, fino ad otto rate trimestrali di pari importo, quando la somma dovuta non è superiore all'importo complessivo di 50.000,00 euro, e fino ad 16 rate trimestrali di pari importo, quando la somma dovuta è superiore all'importo complessivo di 50.000,00 euro. In tal caso solo l'importo corrispondente alla 1<sup>a</sup> rata deve essere corrisposto entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

## **Art. 9**

### ***Conseguenze della definizione***

1. L'atto di imposizione definito con adesione del contribuente non è soggetto ad impugnazione.

## **Art. 10**

### ***Riduzione della sanzione***

1. A seguito della definizione, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Non sono di contro riducibili le sanzioni conseguenti l'attività di mera liquidazione del tributo, quali quelle connesse a violazioni di carattere formale e quelle relative ad omessi o ritardati versamenti di tributo.

## **Art. 11**

### ***Decorrenza e validità***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla deliberazione consiliare che lo approva e si applica a tutti i rapporti non ancora definiti a tale data.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19.6.1997, n. 218.